Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **ROMA - Venerdì, 23 novembre 1934 - ANNO XIII** — **Numero 275**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31 50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nei limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte e non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 novembre 1934, n. 1851.

Trasferimento delle attribuzioni del Commissariato per il turismo al Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1934-XII, n. 1434, che istituisce il Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda;

Visti i Regi decreti-legge 23 marzo 1931-IX, n. 371, convertito nella legge 28 dicembre detto, n. 1631, e 28 settembre 1934-XII, n. 1620, nonchè il decreto 20 aprile 1931-IX, del Capo del Governo, recante norme di attuazione del citato R. decreto-legge 23 marzo 1931-IX, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1934-XII, n. 321;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutte le attribuzioni del Commissariato per il turismo sono trasferite al Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda, presso il quale è istituita la Direzione generale del turismo.

Il direttore generale del turismo fa parte di diritto del Consiglio centrale del turismo, nonchè del Consiglio centrale delle stazioni di cura. La vice presidenza di quest'ultimo Consiglio è attribuita al direttore generale dell'Amministrazione civile.

Il Commissariato pel turismo è soppresso.

Art. 2.

L'Ente nazionale per le industrie turistiche passa alla diretta dipendenza del Sottosegretariato predetto, del quale esegue le direttive nello svolgimento della propria attività.

Art. 3.

Il personale in servizio presso il Commissariato per il turismo potrà essere assunto dal Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda alle condizioni e con il trattamento economico di attività e di previdenza, previsto dal R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1620.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare al bilancio le variazioni dipendenti dall'applicazione del presente decreto.

Art. 5.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato ad emanare, salvo il concerto con il Ministro per le finanze nei casi prescritti, tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, il quale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge

Il Capo del Governo proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla R. nave *Savoia*, addì 21 novembre 1934-XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 137. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1934, n. 1852.

Costituzione del comune di Sestrières in provincia di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla costituzione del comune di Sestrières in provincia di Torino;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito in provincia di Torino il comune di Sestrières, la cui circoscrizione comprende i territori già pertinenti ai cessati comuni di Sauze di Cesana e Champlas du Col, aggregati con R. decreto 8 novembre 1928, n. 2541, al comune di Cesana Torinese, nonchè la frazione Sestrières del comune di Pragelato col territorio che dalla frazione medesima si estende verso nord-ovest fino al crinale Monte Fraitève (quota 2701) - Colle Basset (quota 2426) - Roc Noir (quota 2471) e verso sud-est fino al crinale Monte Banchetta (quota 2812) - Passo della Banchetta (quota 2675) - quota 2702.

Art. 2.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, sarà determinato il preciso confine fra i comuni di Sestrières e di Pragelato.

Art. 3.

Il prefetto di Torino, udita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Sestrières e quelli di Cesana Torinese e di Pragelato.

Art. 4.

Al comune di Sestrières sono riconosciute le caratteristiche di stazione di soggiorno a tutti gli effetti della legge 10 luglio 1926, n. 1380, modificata con legge 29 gennaio 1934, n. 321.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 101. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1853.

Modificazioni alle tariffe della tassa sugli affari in Eritrea ed in Somalia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, sull'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia;

Visto il R. decreto 3 luglio 1921, n. 1174, contenente le norme per la applicazione della tassa sugli affari dell'Eritrea, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1674, che approva le norme per l'applicazione della tassa sugli affari nella Somalia Italiana, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 15 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tasse da applicare agli atti elencati negli articoli 4 e 5 della tariffa della tassa sugli affari nell'Eritrea, approvata col R. decreto 3 luglio 1921, n. 1174, e di quella della tassa sugli affari nella Somalia Italiana, approvata con R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1674, sono ridotte di un dodicesimo per gli atti il cui importo è compreso tra L. 500.000 e L. 1.000.000; di un ottavo per quelli tra L. 1.000.001 e L. 3.000.000; di un quinto per quelli tra L. 3.000.001 e L. 5.000.000; di un quarto per quelli da L. 5.000.001 e L. 7.000.000; di un terzo per quelli tra L. 7.000.001 e lire 10.000.000; della metà per gli atti di importo superiore alle L. 10.000.000.

Art. 2.

Il Governatore ha facoltà di consentire che il pagamento delle tasse, di cui all'articolo precedente, sia fatto in un numero di annualità, di uguale ammontare ed esenti da ogni interesse legale, pari alla durata dell'operazione oggetto dell'atto a cui si riferiscono, semprechè l'importo totale della tassa da soddisfare superi le lire cinquemila. Il pagamento della prima annualità sarà fatto nel momento della liquidazione della tassa. Il Governatore, nel decreto di concessione, stabilirà le garanzie a cui la concessione stessa è subordinata, nell'interesse dell'erario coloniale.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli atti stipulati nel Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 84. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1854.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia di Maria SS.ma della Pietà dei Padri Passionisti, con sede in Recanati.

N. 1854. R. decreto 4 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia di Maria SS.ma della Pietà dei Padri Passionisti con sede in Recanati, ed autorizzato il trasferimento alla stessa di alcuni immobili in suo possesso da epoca anteriore al Concordato ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti addì 7 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1855.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento, in Sacrofano.

N. 1855. R. decreto 4 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS. Sacramento, in Sacrofano (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti addì 7 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1856.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento in S. Mauro Castelverde.

N. 1856. R. decreto 4 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del SS. Sacramento, in S. Mauro Castelverde (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti addì 7 novembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934.
Uso facoltativo della divisa pel rettore, presidi di facoltà e professori di ruolo della Regia università di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 274 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà al rettore, ai presidi di facoltà, ai professori di ruolo ed incaricati ed ai liberi docenti della Regia università di Napoli di far uso nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni della divisa descritta nelle annesse norme (allegato A) da vistarsi, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro per l'educazione nazionale.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1934 - Anno XIII
Registro 23 Educazione Nazionale, foglio 9.

ALLEGATO A.

Descrizione della divisa del rettore, dei presidi di facoltà, dei professori di ruolo ed incaricati e dei liberi docenti della Regia università di Napoli.

RETTORE:

Toga di pettinato di forma ampia e pieghettata. Dalle spalle e fin giù discendono in linea verticale due larghe strisce di ermellino bianco. Alla spalla destra cordone dorato con fiocchi; alla vita si allaccia un cordone pure dorato con fiocchi.
Manica di forma regolare con orlo alla estremità di battista bianca, e dal gomito in su di seta nera ombrata pieghettata.
Pettino con colletto di battista bianco plissato.
Mantello più lungo della toga, di seta nera ombrata pieghettato, e bavero rettangolare.
Tocco di velluto nero di forma quadrangolare, fascia di ermellino con cordone dorato.

PRESIDI:

Toga identica in tutti i suoi dettagli come sopra, con striscie di pelliccia di volpe grigio anzichè di ermellino.
Alla vita fascia larga di nastro in seta nera.
Tocco uguale come sopra con fascia di velluto e filettatura di oro.

PROFESSORI ORDINARI:

Toga di pettinato nero di forma ampia e pieghettata.
Dalle spalle in giù discendono sul davanti, in linea verticale, due larghe strisce di velluto nero.
Alla spalla destra cordone dorato con fiocchi.
Manica di forma ampia allargantesi in basso, con bordo alla estremità di velluto nero e foderata a metà di seta del colore di ogni singola Facoltà. Rovescio dei davanti di seta nera con bavero rettangolare di stoffa bordato di velluto nero.
I professori di ruolo sulla toga porteranno la medaglia di S. Tommaso sospesa al collo a mezzo di nastro del colore della rispettiva Facoltà.
Tocco di velluto nero con fascia filettata di oro e colore della Facoltà.

PROFESSORI INCARICATI:

Toga come sopra, striscia di velluto un quarto di meno più stretta di quella dei professori ordinari. Cordone di argento
Tocco come sopra.

LIBERI DOCENTI:

Toga come sopra, con striscie più strette di quelle dei professori incaricati.
Cordone di seta nera.
Tocco come sopra.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

(10192)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1934.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Corsi Virgilio Carlo Goffredo Maria di Giacomo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che il signor Virgilio Carlo Goffredo Maria Corsi, nato a San Miniato il 18 febbraio 1901 da Giacomo e da Lapi Giulia, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'articolo 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Virgilio Carlo Goffredo Maria Corsi, il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 9 ottobre 1934 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto signor Virgilio Carlo Goffredo Maria Corsi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(10196)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1934.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Velati Maddalena di Ercole.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che la signora Maddalena Velati, nata a Moudon (Svizzera) il 14 ottobre 1900 da Ercole e da Maria Paravino, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Maddalena Velati il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 9 ottobre 1934 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Maddalena Velati il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(10197)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1934.
Divieto di importazione per oli vegetali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI,
PER LE CORPORAZIONI
E
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1574, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 387;

Determina:

Articolo unico.

Alle merci indicate nella tabella A « Merci di vietata importazione » annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sono aggiunte le seguenti:

Numero della tariffa doganale	Merce
125	Oli vegetali (esclusi gli oli concreti):
	a di arachide;
	b di colza e di ravizzone;
	c di cotone;
	d/1 di lino, crudo;
	g di sesamo;
	h non nominati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(10204)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1934.
Divieto di esportazione di formaggio margarinato e di formaggio vacchino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI,
PER LE CORPORAZIONI
E
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;
Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489;

Determina:

Art. 1.

Alle merci indicate nella tabella *B* « Merci di vietata esportazione » annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, numero 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sono aggiunte le seguenti:

Formaggio « margarinato »;
Formaggio « vacchino ».

Art. 2.

Il divieto di cui al precedente articolo si intende applicabile ai « formaggi margarinati » ed al « formaggio vacchino » considerati come tali agli effetti del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, nonchè del R. decreto-legge 6 aprile 1933, n. 381, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 765, che disciplina la produzione e vendita dei formaggi pecorino e vacchino, del burro e dei suoi succedanei.

Art. 3.

Il presente decreto da registrarsi alla Corte dei conti entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

p. *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*:
MARESCALCHI.

(10211)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1934.
Nuovi divieti di importazione per talune merci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI,
PER LE CORPORAZIONI
E
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1574, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 387;

Determina:

Articolo unico.

Alle merci indicate nella tabella *A* « Merci di vietata importazione » annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sono aggiunte le seguenti:

Numero della tariffa doganale	Merce
350 *a-b-c*	Verghe o spranghe di rame e sue leghe.
351 *a-b-c-d*	Fogli o lamiere di rame e sue leghe.
352	Lastre di rame e sue leghe, per focolari di caldaie, fucinate greggie, anche semplicemente piegate.
353 *a-b-c-d*	Fili di rame e sue leghe.
355	Tubi di rame e sue leghe.
692 *h*	Solfato di rame.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(10203)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1085-S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stocovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Palisca Caterina vedova Stocovich, figlia del fu Stefano e della fu Moscarda Giovanna, nata a Gallesano (Pola) il 21 agosto 1861 e abitante a Gallesano n. 315, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stocco » (Palisca Caterina ved. Stocco).

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

8110)

N. 1003 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Scoflich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Scoflich Giovanni, figlio del Giovanni e della fu Ricatto Giovanna, nato a Pola il 14 giugno 1873 e abitante a Pola, via Inghilterra n. 42, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scofti ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8033)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 19 novembre 1934-XIII è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1627, concernente provvedimenti straordinari in dipendenza di alluvioni, piene, frane, mareggiate e valanghe di neve, in varie provincie, nell'inverno scorso.

(10208)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati con lettera in data 20 novembre 1934-XIII, il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1817, che approva una Convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società anonima di navigazione marittima « Adria », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 1934-XIII.

(10209)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 19 novembre 1934-XIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 ottobre 1934-XII, n. 1816, contenente disposizioni integrative dell'ordinamento universitario (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 17 novembre 1934-XIII).

(10210)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 per cento.

(3ª *pubblicazione*). **Avviso n. 3**

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 3,50 % n. 635385 di annue L. 140, intestato a Levi Zaira di Abramo, moglie di Ghiron Ottavio, domiciliata a Trino (Novara), vincolato come dote costituita alla titolare dal di lei padre con patto di riversibilità, giusta atto 1° luglio 1911, rogato Sebastiano De Rollo, notaio in Seragna.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298

Roma, addì 14 luglio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: Ciarrocca.

(7116)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 245.

Media dei cambi e delle rendite
del 21 novembre 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.74
Inghilterra (Sterlina)	58.52
Francia (Franco)	77.325
Svizzera (Franco)	381.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.741
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.07
Cecoslovacchia (Corona)	49.10
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.635
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.965
Olanda (Fiorino)	7.95
Polonia (Zloty)	222.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.62
Svezia (Corona)	3.035
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	88 —
Id. 3,50 % (1902)	87.025
Id. 3 % lordo	66.575
Prestito Conversione 3,50 %	88.325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94.675
Buoni novennali 5 % scadenza 1940	104.95
Id. id. 5 % » 1941	105.325
Id. id. 4 % » 1943	100.425

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 17.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buoni del Tesoro novennali 1934	894 895	Cap. 5,000 — » 5,000 —	Sorato Giovanni Sorato Mario } fu Domenico.	Sorato Giovanni Sorato Mario } fu Domenico, *minori sotto la tutela di Curelli Giovanni fu Angelo.*
3,50 % »	173102 504773	910 — 1,750	Grossetti *Tommaso* fu Pietro, domt. a Napoli.	Grossetti *Giovanni-Tommaso* fu Pietro, domt. a Napoli.
»	777317	140	Miegge Giovanni, minore sotto la p. p. del padre Miegge Giuseppe fu Giovanni Simone e *prole nascitura* dal matrimonio di quest'ultimo con Miegge Maria fu Giuseppe, domt. in Angrogna (Torino), con usuf. vital. a Miegge Giuseppe fu Giovanni Simone, domt. in Angrogna (Torino).	Miegge Giovanni minore sotto la p. p. del padre Miegge Giuseppe fu Giovanni Simone e *prole maschia nascitura*, ecc. ecc. come contro.
Prest. Naz. 5 %	28180	450 —	Scala Zolimo fu *Girolamo* minore sotto la p. p della madre Stopponi *Sestimia* di Giuseppe ved. Scala, domt. a Piombino (Pisa).	Scala Zolimo fu *Giovanni* minore sotto la p. p. della madre Stopponi *Settimia* fu Giuseppe, ecc. come contro
Cons. 5 %	261889	205 —	Tamburello *Lisa* fu *Francesco*, moglie di Fazio Alfonso fu Alfonso, domt. a Sciacca (Girgenti).	Tamburello *Luigia* fu *Calogero*, moglie ecc. come contro.
Prest. Naz. 5 %	35881	100	Rollino Rosa fu *Silvio*, minore sotto la p. p. della madre Varnetti *Lina* ved. di Rollino *Silvio*, domt. a Vercelli.	Rollino Rosa fu *Luigi-Silvio*, minore sotto la p. p. della madre Varnetti *Carolina*, ved. di Rollino *Luigi-Silvio*, domt. a Vercelli.
3,50 %	221219	315 —	Intestata come la precedente domt. a Torino.	Intestata come la precedente, domt. a Torino.
»	213455	77 —	Intestata come la precedente domt. a Vercelli.	Intestata come la precedente domt. a Vercelli.
»	828437	700 —	Gentile *Annina*, Enrichetta, Virginia, Francesco e Galileo di Luigi, minori sotto la p. p. del padre domt. a Taranto.	Gentile *Maria-Anna*, Enrichetta, Virginia, Francesco e Galileo di Luigi, minori ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 novembre 1934 - Anno XIII *Il direttore generale*: CIARROCCA.

(10070)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 7 posti di alunno di concetto (gruppo A) nella carriera amministrativa del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, 13 dicembre 1933, n. 1706, e Regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, 5 luglio 1934, n. 1176, e Regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Vista l'autorizzazione data da S. E. il Capo del Governo a bandire i concorsi nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena con decreto 10 ottobre 1934;

Visto il R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, sull'ordinamento del personale delle carceri;

Visto i decreti di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno 1932, 17 dicembre 1932, 9 settembre 1934, ed il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Vista la lettera di S. E. il Ministro per le finanze n. 118133 del 24 ottobre 1934;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a sette posti di alunno di concetto (gruppo *A*) nella carriera amministrativa del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Per l'assegnazione dei posti anzidetti saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere e degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, degli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale.

In mancanza di tali categorie l'intera quota dei posti sarà devoluta agli altri concorrenti.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di laurea in giurisprudenza o di diploma finale dell'Istituto di scienze sociali di Firenze o di scienze politiche delle Università di Roma, di Perugia, di Pavia, di Padova, del Regio istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze o della Scuola di scienze politiche e sociali della Regia università cattolica del Sacro Cuore di Milano o della laurea di scienze sociali e sindacali rilasciata dalla sezione della Facoltà di giurisprudenza di Ferrara o di titolo equipollente, ed essere iscritti al P. N. F.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, avere compiuto l'età di anni 18, e non superato quella di 35.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per i decorati al valor militare, nonchè per coloro che abbiano conseguite promozioni per merito di guerra.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età un aumento di 4 anni.

Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti, degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, a norma del precedente capoverso.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alle Regie procure presso i Tribunali in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7;

2° certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stao, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tali equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3, da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario dell'ultimo Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti ed imperfezioni che possono menomare l'abilità al servizio, nonchè di avere statura non inferiore a metri 1,60.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo militare illimitato.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e così anche, nel caso contrario, se non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se della leva di mare, non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste medesime.

Infine coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933, n. 291).

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale dimora.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno con apposito certificato dimostrare tale loro qualità;

7° diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

9° fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

10° certificato in carta da bollo da L. 3 comprovante la iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari od ai Fasci giovanili a seconda dell'età, nonchè la data di iscrizione. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice Segretari del P. N. F.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero comprovata da certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero, e vistato da S. E. il Segretario del Partito o da un Vice Segretario del Partito stesso.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni innanzi alla prima prova di esame.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame del concorso di cui trattasi.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6 e 7 del citato art. 3, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al n. 10.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con altro provvedimento da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

1° diritto e procedura civile;
2° diritto commerciale;
3° diritto e procedura penale;
4° diritto amministrativo.

Le prove orali cadranno sulle materie delle prove scritte ed inoltre sul diritto costituzionale, corporativo, sulla statistica nonchè sulle seguenti leggi speciali:

1° nuovo regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;
2° legge e regolamento di pubblica sicurezza;
3° ordinamento giudiziario e giurisdizione speciali;
4° legge e regolamento sulla contabilità dello Stato;
5° leggi e regolamenti sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
6° leggi e regolamenti sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
7° legge sulla tutela dell'igiene e salute pubblica;
8° legislazione dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni di concetto nella carriera amministrativa degli Istituti di prevenzione e di pena e conseguiranno la nomina a vice segretario, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che non siano impiegati di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice segretario.

Art. 10.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno compete il rimborso della sola spesa pel viaggio in 2ª classe dalla loro residenza alla sede dove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 800 ed in quanto sussistono le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia, salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno lordo mensile è di L. 400, con le riduzioni di cui ai citati decreti.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio, se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 6 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(10186)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 6 posti di alunno di ragioneria (gruppo B) nella carriera di ragioneria del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, 13 dicembre 1933, n. 1706; R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, 5 luglio 1934, n. 1176, e R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Vista l'autorizzazione data da S. E. il Capo del Governo con il decreto 10 ottobre 1934 a bandire i concorsi della Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;

Visto il R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, sull'ordinamento del personale delle carceri e il R. decreto 28 novembre 1933, n. 1554;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo 16 giugno 1932, 17 dicembre 1932, 9 settembre 1934 ed il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Vista la lettera di S. E. il Ministro per le finanze n. 118133 del 24 ottobre 1934:

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a sei posti di alunno di ragioneria (gruppo *B*) nella carriera di ragioneria del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Per l'assegnazione dei posti anzidetti saranno osservate le precedenze e le preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere e degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, degli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale.

In mancanza di tali categorie l'intera quota dei posti sarà devoluta agli altri concorrenti.

Le donne sono escluse dal predetto concorso.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di licenza di Istituto tecnico superiore o di liceo (maturità classica o scientifica) o della Regia scuola superiore di commercio o titoli equipollenti, ai sensi dell'art. 1, lettera *b*), del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed essere iscritti al P.N.F.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, avere compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 35.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, per i mutilati ed invalidi di

guerra o per la causa nazionale e per i decorati al valor militare nonchè per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concesso, sul limite massimo di età, un aumento di quattro anni. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti, degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, a norma del precedente capoverso.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, e firmate dai candidati, dovranno essere presentate, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alle Regie procure presso i Tribunali in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7;

2° certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio, nonchè di avere statura non inferiore a metri 1,60.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo militare illimitato.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e così anche, nel caso contrario, se non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se, della leva di mare, non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre il certificato di esito di leva, o di iscrizione nella lista medesima.

Infine coloro che abbiano prestato servizio durante la guerra 1915-18 presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare. Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai Distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933, n. 291).

Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno con apposito certificato dimostrare la loro qualità;

7° diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o certificato autentico rilasciato dalla competente autorità scolastica;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

9° fotografia recente del candidato con firma da autenticare dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

10° certificato in carta da bollo da L. 3 comprovante, secondo l'età, l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili od ai Gruppi universitari nonchè la data di iscrizione. Ove trattasi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzione, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice Segretari del P. N. F.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero comprovata da un certificato, redatto su carta legale firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero, e vistato da S. E. il Segretario del Partito o da un Vice Segretario del Partito stesso.

I candidati che risiedono nelle colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni innanzi alla prima prova di esami.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro. Non sono ammessi coloro che siano stati preventivamente esclusi dal concorso; nè coloro che in precedenti due concorsi per ammissione nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena siano stati dichiarati non idonei.

Art. 4.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 6 e 7 del citato art. 3, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al n. 10.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito o insufficientemente documentate.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*: gli esami orali, ai quali saranno chiamati i candidati risultati idonei negli scritti, nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

1° nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;

2° nozioni elementari di economia politica e scienza delle finanze;

3° ragioneria ed aritmetica applicata.

Le prove orali cadranno sulle materie delle prove scritte, sulla statistica, sul diritto corporativo e sulle seguenti leggi speciali;

1° nuovo regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

2° legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

3° leggi e regolamenti sull'ordinamento ed attribuzioni del Consiglio di Stato e sulla Corte dei conti.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni nella carriera di ragioneria degli Istituti di prevenzione e di pena e conseguiranno la nomina a vice ragioniere se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a 6 mesi.

I vincitori del concorso che non siano impiegati di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice ragioniere.

Art. 8.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno compete il rimborso della sola spesa per il viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile

di L. 700, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia, salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile è di L. 350 con le riduzioni di cui ai citati decreti.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(10187)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 8 posti di alunno d'ordine (gruppo C) nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, 13 dicembre 1933, n. 1706, R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, 5 luglio 1934, n. 1176, e R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Vista l'autorizzazione data da S. E. il Capo del Governo con il decreto 10 ottobre 1934, a bandire un concorso per l'assunzione di personale d'ordine nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;

Visto il R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, sull'ordinamento del personale delle carceri;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno 1932, 17 dicembre 1932 e 9 settembre 1934; il R. decreto-legge 23 marzo 1923, n. 227, e il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Vista la lettera di S. E. il Ministro per le finanze 24 ottobre 1934, n. 118133;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a otto posti di alunno d'ordine (gruppo C) nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Nell'assegnazione dei posti messi a concorso saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti leggi in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere, e degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale.

In mancanza di tali categorie la intera quota dei posti sarà devoluta agli altri concorrenti.

Le donne sono escluse dal predetto concorso.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande essere provvisti di diploma di licenza ginnasiale o della scuola tecnica ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, o di altro diploma di scuola media inferiore o titolo equipollente ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, lettera *c*) ed essere iscritti al P.N.F.

I concorrenti debbono altresì, alla data del presente decreto, avere compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 35.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per i decorati al valore militare, nonchè per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, un aumento di 4 anni. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti, degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, a norma del precedente capoverso.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato.

I graduati del Corpo degli agenti di custodia possono essere ammessi prescindendo dal titolo di studio ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, purchè abbiano tenuto ottima condotta e prestato lodevole ininterrotto servizio per almeno 7 anni e non abbiano oltrepassato l'età di 35 anni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alle Regie procure presso i Tribunali nella cui giurisdizione gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza.

Le istanze dovranno essere corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7;

2° certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato: agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario dell'ultimo Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti ed imperfezioni che possano menomarne l'abilità al servizio, nonchè di avere statura non inferiore a metri 1,60.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati a visita di un sanitario di fiducia;

6° foglio di congedo militare illimitato.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento ed anche, nel caso contrario, se non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se, della leva di mare, non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre il certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste medesime.

Infine coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923, del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933, n. 291).

Gli orfani di guerra, o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno con apposito certificato dimostrare tale loro qualità;

7° diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica, salvo l'eccezione fatta per i graduati del Corpo degli agenti di custodia ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 15 luglio 1909, n. 541;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi).

9° fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

10° certificato in carta da bollo da L. 3, comprovante l'appartenenza del concorrente al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili, od ai Gruppi universitari a seconda dell'età e da quale epoca.

Ove trattasi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attesare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica dal Segretario o dal Segretario amministrativo, o da uno dei due Vice Segretari del P.N.F.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli, è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero comprovata da certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero, e vistato da S. E. il Segretario del Partito o da un Vice Segretario del Partito stesso.

I candidati che risiedono nelle colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni prima delle prove scritte di esame.

L'ammissione al concorso è riservato al giudizio insindacabile del Ministro. Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito la idoneità nell'esame del concorso di cui trattasi.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 del presente articolo devono essere di data non anteriore a 3 mesi a quella della pubblicazione del presente decreto. La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non è richiesta per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma.

Art. 4.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito od insufficientemente documentate.

Gli impiegati dello Stato ed i graduati del Corpo degli agenti di custodia sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e per i soli graduati anche di quelli di cui ai numeri 5, 7, 8.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che verranno stabiliti con successivo provvedimento da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i candidati risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 6.

Gli esami scritti consisteranno in:

1° svolgimento di un tema sopra uno dei primi tre gruppi delle materie degli esami orali;

2° quesito di aritmetica.

Le prove orali consisteranno in:

1° nozioni di storia contemporanea d'Italia;

2° cenni sulla geografia d'Italia;

3° nozioni sull'ordinamento politico e amministrativo del Regno;

4° nozioni sul regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena e nozioni elementari di diritto corporativo e di statistica.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media almeno di 7 decimi nelle prove scritte, e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate per quanto applicabili, le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine nella carriera degli Istituti di prevenzione e di pena (grado 13°, gruppo *C*).

Essi dovranno fare però un tirocinio di sei mesi almeno a titolo di prova per acquistare le occorrenti cognizioni pratiche e la necessaria attitudine all'ufficio; se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, successivamente, otterranno la nomina ad alunno di pianta stabile, grado 13°, gruppo *C*.

I vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine.

Art. 9.

A coloro che conseguono la nomina compete il rimborso della spesa per il viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 425, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia, salve le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile è ridotto alla metà, ferme le riduzioni di cui ai citati decreti.

Ai graduati del Corpo degli agenti di custodia vincitori del concorso, durante il periodo di prova compete il trattamento di cui all'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(10188)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso pel conferimento di un posto di medico assistente nei manicomi giudiziari del Regno (grado 11° - gruppo A).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 867;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960 e n. 3084, e 13 dicembre 1933, n. 1706, R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, 5 luglio 1934, n. 1176, e R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Vista l'autorizzazione concessa da S. E. il Capo del Governo con decreto 10 ottobre 1934, a bandire concorsi nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;

Visti i Regi decreti 15 luglio 1909, n. 541, e 25 marzo 1923, n. 867;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno 1932, 17 dicembre 1932 e 9 settembre 1934, ed il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Vista la lettera di S. E. il Ministro per le finanze in data 24 ottobre 1934, n. 118133;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico per titoli scientifici e pratici pel conferimento di n. 1 posto di medico assistente nei Manicomi giudiziari del Regno (grado 11°, gruppo *A*).

Per l'assegnazione del posto anzidetto saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere e degli inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, degli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale;

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, essere provvisti di diploma di laurea in medicina conseguita in una Università del Regno

e dimostrare la competenza tecnica acquistata per studi speciali e per servizi prestati nei manicomi od in cliniche psichiatriche ed essere iscritti al P. N. F.

Essi debbono, alla data del presente decreto, non aver superata l'età di anni 35.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili nella guerra 1915-1918, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e pei decorati al valore militare nonchè per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra e non è richiesto per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, un aumento di 4 anni. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti, degli invalidi di guerra o per la causa nazionale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo da L. 5 dovranno essere presentate entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alle procure del Re del Circondario in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno anche contenere la esatta indicazione del recapito dei concorrenti per ogni eventuale comunicazione.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre i trenta giorni successivi all'ultimo stabilito per la presentazione della domanda.

Art. 4.

Alle istanze di ammissione saranno allegati i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti civili e politici rilasciato in carta da bollo da L. 3 dal podestà del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) attestato di buona condotta in carta da bollo da L. 3 da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo comune di residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo da L. 10;

e) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario dell'ultimo Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente ha sana e robusta costituzione ed è immune da difetti e imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio nonchè di avere statura non inferiore a m. 1,60.

Gl'invalidi di guerra o per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi ai sensi dell'art. 14, n. 3, del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva il diritto di sottoporre eventualmente i candidati a visita di un sanitario di fiducia;

f) certificato di esito di leva o foglio di congedo militare.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e così anche, nel caso contrario, se non abbia frequentato il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se della leva di mare, non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla propria volontà.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai Distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 18 dicembre 1933.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale e gli invalidi, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o dell'abituale loro residenza.

I marittimi, imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno dimostrare tale loro qualità con appositi certificati;

g) diploma originale di laurea in medicina o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica, nonchè il certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

h) stato di famiglia (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi), da rilasciarsi in carta da bollo da L. 3 dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

i) fotografia di recente del candidato con firma autenticata dal podestà o da un notaio se non sia provvisto di libretto ferroviario personale;

l) certificato in carta da bollo di L. 3 comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari od ai Fasci giovanili a seconda dell'età nonchè la data d'iscrizione.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica dal Segretario o dal Segretario amministrativo, o da uno dei due Vice Segretari del P.N.F. Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista, dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero comprovata da certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato dal S. E. il Segretario del Partito o da un Vice Segretario del Partito stesso.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame del concorso di cui si tratta.

Art. 5.

I documenti indicati alle lettere *c*) ed *e*) debbono essere debitamente legalizzati.

I concorrenti che già appartengono all'Amministrazione statale possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*) e *g*) dell'art. 3 insieme a copia dello stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici; nonchè il certificato di cui alla lettera *l*).

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tien conto delle domande presentate dopo il termine stabilito o insufficientemente documentate.

Art. 6.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo concorrente riuscito idoneo in ordine di merito, salvo le preferenze, di cui all'articolo 1.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 7.

Il vincitore sarà sottoposto ad un periodo di prova non inferiore a sei mesi, durante il quale godrà di una indennità di L. 800 mensili, nonchè delle aggiunte di famiglia in quanto sussistano le condizioni prescritte, salve le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561. Trascorso tale periodo, se riconosciuto idoneo dal Consiglio d'amministrazione, conseguirà la nomina a medico assistente (grado 11°, gruppo A) con lo stipendio annuo annesso a tale grado, oltre l'indennità di servizio attivo e quella di cui al R. decreto 28 agosto 1924, n. 1398.

Al vincitore compete il rimborso della sola spesa di viaggio in seconda classe, dalla sua residenza alla sede ove viene destinato.

Il vincitore del concorso che sia impiegato non di ruolo e si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguirà subito la nomina a medico assistente.

Art. 8.

Per il medico assistente che presterà servizio nel luogo del suo domicilio, l'indennità di volontariato sarà ridotta alla metà.

Anche lo stipendio sarà sottoposto alla riduzione di cui ai Regi decreti-legge 30 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561. Ad eguale riduzione del 12 per cento è sottoposta anche la indennità di cui al R. decreto 28 agosto 1924, n. 1398.

Il vincitore del concorso che già sia impiegato di ruolo dello Stato conserva lo stipendio se più favorevole e l'aggiunta di famiglia di cui è provvisto, nonchè il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 46.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(10189)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 20 posti di allievo istitutore (gruppo B) nel personale di educazione e di sorveglianza nei Regi riformatori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, 13 dicembre 1933, n. 1706; Regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554, 5 luglio 1934, n. 1176, e Regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Vista l'autorizzazione data da S. E. il Capo del Governo con decreto 10 ottobre 1934 a bandire un concorso per assunzione di personale nel gruppo *B* di educazione e sorveglianza dei Regi riformatori;

Visto il Regio decreto 15 aprile 1909, n. 236, sull'ordinamento del personale dei Riformatori;

Visto il Regio decreto 18 gennaio 1912, n. 20;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo in data 16 giugno 1932, 17 dicembre 1932 e 9 settembre 1934, nonchè il Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, e il Regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Vista la lettera di S. E. il Ministro per le finanze n. 118133 del 24 ottobre 1934;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 20 posti di allievo istitutore (gruppo *B*) nel personale di educazione e di sorveglianza nei Regi riformatori.

Per l'assegnazione dei posti anzidetti saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere e degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, degli orfani di guerra e di caduti per la causa nazionale.

In mancanza di tali categorie l'intera quota dei posti sarà devoluta agli altri concorrenti.

Le donne sono escluse dal predetto concorso.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti di patente di abilitazione ad insegnamento elmentare o titolo equipollente ed iscritti al P.N.F.

I concorrenti, alla data del presente decreto, debbono aver compiuto l'età di anni 21 e non superata quella di 30, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto 18 gennaio 1912, n. 20.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918; 39 anni per i mutilati ed invalidi di guerra e per la causa nazionale e per i decorati al valor militare nonchè per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, prima del 28 ottobre 1922, è concesso sul limite massimo di età un aumento di quattro anni.

Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti, degli invalidi di guerra o della causa nazionale, a norma del precedente capoverso.

La condizione di limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alle Regie procure presso i Tribunali dei circondari in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7;

2° certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico da rilasciarsi su carta bollata da L. 3 da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio, nonchè di avere statura non inferiore a metri 1,60.

Gli invalidi di guerra e per la causa nazionale produranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo militare illimitato.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e così anche, nel caso contrario, non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se della leva di mare, non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre il certificato di esito di leva, o di iscrizione nella lista medesima.

Infine coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 1933, n. 291).

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno con apposito certificato dimostrare tale loro qualità;

7° diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

9° fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

10° certificato in carta da bollo da L. 3, comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari, od ai Fasci giovanili, secondo l'età, nonchè la data di iscrizione.

Ove trattasi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e dovrà essere vistato per ratifica dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice Segretari del P.N.F. Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista, dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, comprovata da certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero, e vistato da S. E. il Segretario del Partito o da un Vice Segretario del Partito stesso.

I candidati che risiedono nelle Colonie potranno presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni innanzi alla prima prova di esami.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito la idoneità nel concorso di cui si tratta.

Art. 4.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.
I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 6 e 7 del citato art. 3 insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed antenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al n. 10.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda nè si ammettono riferimenti ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto della domanda presentata dopo il termine stabilito o insufficientemente documentata.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti, risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

Gli esami scritti verteranno su argomenti relativi alle seguenti materie:
1° storia d'Italia dal 1815 ad oggi;
2° nozioni elementari di diritto costituzionale;
3° elementi di pedagogia.
Le prove orali cadranno sulle materie delle prove scritte ed inoltre su: nozioni generali di legislazione corporativa, di statistica, di geografia fisica e politica, particolarmente riguardo all'Italia.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media almeno di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di sei decimi.
La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.
La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.
In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi istitutori nel personale di educazione e sorveglianza dei Regi riformatori e conseguiranno la nomina ad istitutore aggiunto se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.
I vincitori del concorso che non siano impiegati di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 comma 3°, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad istitutore aggiunto.

Art. 10.

A coloro che conseguiranno la nomina ad allievo compete il rimborso della sola spesa per il viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 700, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia, salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.
Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile è di lire 350 ferme le riduzioni di cui ai citati decreti.
I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio, se più favorevole, e la aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 novembre 1934 - Anno XIII.

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(10190)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.